



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 65 del 29/04/2005

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE SERVIZI SOCIALI 24 marzo 2005, n. 88

D.P.R. 361 del 10.02.2000 - D.P.R. 616/77. Istanza riconoscimento giuridico di diritto privato - Approvazione statuto e atto costitutivo di Associazione con iscrizione nel registro delle persone giuridiche dell'Ente Confraternita di Misericordia di Sannicola P.Pio con sede in Chiesanuova di Tannicola (Lecce). Diniego.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Il giorno 24 Marzo 2005 in Bari, nella sede del Settore:

- visto il D.Lgs.30 marzo 2001, n. 165 art. 4, 2° comma;
- vista la L.R. 4 febbraio 1997, n. 7 - art. 5;
- richiamata la direttiva della Giunta Regionale concernente la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa approvata con deliberazione 28 luglio 1998, n. 3261;
- richiamata la deliberazione di Giunta Regionale n. 11 del 28.1.2003 di nomina del Dirigente dei Settore Servizi Sociali di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 10 del 28.1.2003;
- richiamata la disposizione di cui all'atto dirigenziale n. 064 del 3.03.2003 in materia di attribuzione di procedimenti amministrativi;
- Viste le risultanze del procedimento amministrativo avviata su istanza datata 29.05.02 a cura del legale rappresentante pro-tempore dell'Associazione denominata Confraternita di Misericordia Sannicola P. Pio con sede in Sannicola (Le) con la quale viene richiesto il riconoscimento giuridico di diritto privato e l'approvazione dell'atto costitutivo e dello statuto di cui all'atto in data 17.07.2001 del Dr. Antonio Novelli, notaio in Gallipoli, iscritto nel ruolo del Collegio Notarile di Lecce Repertorio n. 42373 Raccolta n. 10688, composto di n. 52 articoli registrato a Gallipoli il 6.08.2001 al n. 295;
- Valutato e condiviso il pertinente parere del Responsabile dell'Unità Operativa di Lecce pervenuto in data 7.12.2004 sulla incompetenza della Regione a provvedere in merito, in quanto l'ente in questione ha dichiarato che "vive e regola le proprie attività attenendosi obbligatoriamente allo statuto nazionale ed, inoltre, opera "sia in sede locale, sia nazionale ed internazionale";
- Vista l'attestazione di conformità da parte del dirigente dell'Ufficio IIPPAB Assistenza alla Persona;
- Richiamato il Regolamento recante norme per la semplificazione di procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto emanato

con D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361;

- Richiamato il D.P.G.R. n. 103 del 19.02.2001, con il quale è stato istituito, ai sensi dell'art. 7 del citato D.P.R. n. 361 del 10.02.2000, presso il Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale Ufficio Leggi, Regolamenti e Atti del Presidente, il registro delle persone giuridiche private;

- Richiamato il Regolamento Regionale 20 giugno 2001, n. 6 "recante norme per l'istituzione del registro regionale delle persone giuridiche private, per il procedimento di iscrizione e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto";

- Richiamata la deliberazione n. 1065 del 24.07.2001, con la quale la Giunta Regionale adeguandosi alle disposizioni di cui al citato D.P.R. del 10 febbraio 2000, n. 361, ha approvato le nuove direttive inerenti l'azione amministrativa regionale in materia di persone giuridiche private operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali;

DETERMINA

- Di rigettare per le motivazioni esposte in premessa e che qui si intendono integralmente, riportate, l'istanza di riconoscimento giuridico di diritto privato dell'Associazione denominata Confraternita di Misericordia di Sannicola P. Pio con sede in Chiesanuova di Sannicola (Le), costituitasi con atto notarile in data 17.07.2001 Repertorio n. 42373 Raccolta n. 10688 rogato dal Dr. Antonio Novelli, notaio in Gallipoli iscritto nel ruolo del Collegio Notarile di Lecce e registrato a Gallipoli il 6.08.2001 al n. 295 e, conseguentemente di non disporre l'iscrizione della stessa Associazione nel registro delle Persone Giuridiche.

- Gli adempimenti conseguenti al presente atto sono demandati all'Ufficio II.PP.A.B. - Assistenza alla Persona del Settore.

- Avverso il presente provvedimento è consentito ricorso al T.A.R. di Puglia entro sessanta giorni dalla data di notifica.

- Di disporre, in conformità a quanto disposto dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 1065 del 24.07.2001, la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, redatto in duplice esemplare, si compone di n. 3 pagine, è immediatamente esecutivo.

Di Carlo
